



Rep n. 269/2026 Prot. n. 3377 del 21/10/2026 - Allegati n. 0

Anno 2026 - Tit. VII Cl. 1 Fasc. 3

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCA, EX ART. 22-TER LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA la Legge n. 168 del 9/5/1989;

Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l’art. 22-ter, introdotto dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 che prevede la possibilità di conferire incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, di durata almeno annuale e con possibilità di essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni;

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 639 del 2 maggio 2024, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari003B

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 592 del 06/08/2025 con il quale è stato stabilito l’importo minimo lordo annuo degli incarichi previsti dall’art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante;

VISTO il D.R. rep . n. 1081 prot. n. 172963 del 3/11/2025 con il quale è stato emanato il “Regolamento disciplinante gli incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTA la delibera Rep. 26/2026 Prot. n. 2281 del 15/07/2026 con la quale il Consiglio del Dipartimento Scienze Fisiche e Chimiche ha deliberato il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, approvando la richiesta del Prof. Mirko Piersanti nell’ambito del progetto dal titolo “*Applicazione di Physics-Informed Neural Networks alle osservazioni della densità di massa termosferica per la stima del background atmosferico*”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Prot. n. 2492 del 30 luglio 2026 che identifica i contratti finanziati;

Università degli Studi dell’Aquila

Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
Via Vetoio – 67100 Coppito (L’Aquila) Italy

tel +390862.433012

C.F.-P.I. 01021630668

ACCERTATA la copertura economica dell'incarico, pari a **€ 27.754,43** per la durata di 12 mesi, che graverà sulla voce COAN: 04.01.01.09.01 - Incarichi di ricerca art. 22-ter L. 240/2010 - Progetto: Limadou EXploitation and Payloads Operation (LIMADOU EXPO - PIERSANTI) - CUP F13D25005410005;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, ex art. 22-ter della legge n. 240/2010, della durata di 12 mesi, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell'Università degli Studi dell'Aquila, secondo le specifiche di seguito riportate:

N. di posizioni da attivare	1
Tipologia di contratto	Incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed eventuali integrazioni
Durata	12 mesi rinnovabile
Dipartimento e sede principale di svolgimento delle attività	Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
Responsabile della ricerca	Prof. M. Piersanti

Gruppo Scientifico - Disciplinare	02/PHYS-05 - Astrofisica e cosmologia, fisica dello spazio, della terra e del clima
Settore Scientifico - Disciplinare	PHYS-05/B – Fisica del sistema Terra, dei pianeti, dello spazio e del clima
Settore Scientifico - Disciplinare (altro)	
Programma di ricerca	Applicazione di Physics-Informed Neural Networks alle osservazioni della densità di massa termosferica per la stima del background atmosferico.



Descrizione delle attività di ricerca da svolgere nell'ambito dell'incarico di ricerca	In coerenza con il programma di ricerca, l'attività di ricerca sarà dedicata allo sviluppo e all'applicazione di Physics-Informed Neural Networks (PINNs) per la ricostruzione del background della densità di massa termosferica, per l'identificazione delle sue componenti perturbative. Il modello sarà costruito integrando osservazioni satellitari, introducendo nella funzione di apprendimento vincoli derivati dalla fisica dell'atmosfera. La stima del background permetterà di definire quantitativamente lo stato atmosferico atteso in assenza di perturbazioni non ricorrenti e di analizzare i residui rispetto alle osservazioni. Tali residui saranno studiati in relazione alle diverse sorgenti di variabilità del sistema termosfera-ionosfera. Particolare attenzione sarà rivolta alla caratterizzazione delle scale temporali e spaziali dei segnali, della loro ampiezza, persistenza e localizzazione geografica. L'obiettivo è contribuire alla classificazione delle principali sorgenti di perturbazione ionosferica e termosferica, discriminando i segnali comunemente osservati nell'ambiente circumterrestre da eventuali anomalie spazio-temporali compatibili con fenomeni sismo-associati. I risultati ottenuti saranno utilizzati a supporto dello sviluppo e della validazione del modello MILC.
Lingua straniera	Inglese
Requisiti di partecipazione	Secondo quanto previsto dall'art. 22-ter della legge 30 dicembre 200, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di ricerca. Richiesta Laurea magistrale in Fisica (LM17) o equivalente.



Criteri generali di valutazione (punteggio massimo: 100)	Le candidate e i candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi: a) idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e innovazione in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione (punteggio massimo: 40); b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con i contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione; (punteggio massimo: 20); c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (punteggio massimo: 40).
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili (da 1 a 3)	3
Eventuali altri titoli correlati a specifiche disposizioni	-----
Data colloquio (se previsto) con verifica della lingua inglese	Da definire dopo la pubblicazione del bando
Trattamento economico	€ 27.754,43 comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente e percipiente previsti dalla legge
Termine per la presentazione delle domande	30 giorni dalla data di pubblicazione del bando

2. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e del Gender Equality Plan (GEP) di Ateneo. L'utilizzo del genere maschile nel presente bando è da intendersi riferito a tutti i generi ed è adottato esclusivamente per esigenze di semplicità e chiarezza del testo.
3. L'incarico, compresi eventuali rinnovi o proroghe, non può avere una durata superiore a tre anni, anche non continuativi.



4. La durata massima complessiva è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini della durata complessiva ai sensi dei commi precedenti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. L'eventuale proroga e il rinnovo del contratto sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento almeno trenta giorni prima della scadenza, su proposta del Responsabile Scientifico Tutor, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.

Art. 2 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di Incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, il trattamento economico annuo lordo, definito nel rispetto dell'art. 22-ter, comma 5, della Legge 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale.
2. Agli Incarichi di ricerca si applicano:
 - in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
 - in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. (Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca);
 - in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'Università degli Studi dell'Aquila provvede alla copertura assicurativa per rischio infortuni e per la responsabilità civile

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione candidati italiani o stranieri in possesso di titolo di laurea magistrale, **conseguito da non più di sei anni**, in
 - **FISICA - Classe LM 17 o equivalenti ex DM 270/2004**

oppure laurea specialistica equivalente ai sensi del DM 509/99

oppure titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice

corredato da curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca

2. Possono partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice.
3. I/Le candidati/e in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
4. Non possono partecipare alla selezione:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un docente afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore di dipartimento, e notificata all'interessato.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli artt. 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini della

durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

Art. 4 - Domanda e termine

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/univaq>.
2. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema o il possesso dello SPID.
3. Il/La candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
4. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
 - curriculum della propria attività scientifica e professionale;
 - copia di un documento d'identità in corso di validità.
5. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
6. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
7. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
8. **Il numero identificativo della domanda generato dal sistema dovrà essere conservato a cura del/della candidato/a ai fini della verifica dell'ammissione alla selezione e per la consultazione dei successivi provvedimenti.**
9. Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/univaq>.
10. procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore **23:59** del **26/11/2026**.

Qualora, per disguidi tecnici, dovessero pervenire domande oltre tale termine, le stesse non saranno prese in considerazione.

11. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
 - b. chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.
12. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.
13. In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il/la candidato/a dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
14. In caso di accesso tramite SPID o CIE, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda.
15. In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con Decreto del Direttore di dipartimento, su proposta del Consiglio di dipartimento, e sarà composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori o esperti della materia con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante e uno con funzioni di Presidente. Possono essere nominati anche i professori e i



ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del Regolamento di Ateneo, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio, ove previsto, potrà essere svolto anche in forma telematica.
4. Al termine della seduta dedicata al colloquio, di cui al comma 6 dell'art. 5, la Commissione redigerà apposito verbale contenente un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato nonché l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria di merito.
5. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Direttore di Dipartimento una proroga fino a 2 mesi.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e innovazione in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione (**PUNTEGGIO MASSIMO: 40 PUNTI**)
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con i contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione (**PUNTEGGIO MASSIMO: 20 PUNTI**)
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca: (**PUNTEGGIO MASSIMO: 40 PUNTI**)
3. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati, comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
4. La Commissione procede collegialmente all'espressione di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. I punteggi attribuiti dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

5. La seduta di colloquio è pubblica e, qualora il colloquio venga svolto in forma telematica, il link di collegamento sarà pubblicato sulla pagina della procedura concorsuale.
6. La data ed la modalità del colloquio sarà comunicato mediante avviso pubblicato nel portale di Ateneo con preavviso di almeno 15 giorni. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
8. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio attribuisce collegialmente, per ciascun candidato, il punteggio complessivo.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
10. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, al candidato di età anagrafica minore

Art. 7 - Graduatoria di merito

1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento.
2. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
3. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore. La validità della graduatoria di merito è fissata in 6 mesi dalla data di approvazione degli atti.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 6 mesi dalla data di approvazione degli atti.
5. Il contratto deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione, non superiore a 6 mesi dalla data di approvazione degli atti. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria

Art. 8 - Conferimento dell'Incarico di ricerca

1. Il/La vincitore/vincitrice della procedura selettiva è invitato/a ad autocertificare:



-
- di essere soggetto/a o meno ad altre forme di previdenza (ENPAM, ecc.);
 - di essere/non essere dipendente di pubbliche amministrazioni;
 - l'apertura di una posizione presso l'INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
 - il numero di conto corrente per l'accredito del compenso;
 - per i cittadini non italiani è necessario il possesso del codice fiscale italiano;
 - di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
 - di non essere iscritto/a a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
 - di non essere titolare di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca
 - di non essere titolare di contratti di ricerca di cui all'art. 22, della Legge 240/2010, di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010 e di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
2. Il/La vincitore/vincitrice sarà tenuto/a all'atto della stipula del contratto a sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3; se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato/a collocato/a in aspettativa senza assegni.
 3. Il/La vincitore/vincitrice sarà tenuto/a a produrre, inoltre, sempre all'atto della stipula del contratto, un certificato di idoneità alla mansione specifica (D.L. 69/2013) rilasciato dal Medico competente di Ateneo. Per tale certificato il/la vincitore/vincitrice dovrà prendere contatti con il Medico competente (tel. 0862-434693/95/96).
 4. Qualora sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione stessa.
 5. I/Le candidati/e invalidi/e dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della Legge 2 Aprile 1968, n. 482 una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido/a, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla sua salute ed incolumità ed a quella dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

6. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal/dalla vincitore/vincitrice della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università dell'Aquila a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.
7. Con il/la vincitore/vincitrice sarà stipulato un contratto di collaborazione della durata indicata nell'art. 1.
8. L'incaricato svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti al settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile Scientifico Tutor.
9. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75
10. Lo svolgimento di attività di ricerca fuori sede deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico Tutor della ricerca.
11. Il/La vincitore/vincitrice della presente procedura selettiva sarà tenuto/a a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di questo Ateneo disciplinante gli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
12. L'incaricato svolge attività di ricerca ed eventuale attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico di ricerca.
13. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata del contratto, il titolare dell'incarico di ricerca deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile Scientifico Tutor della ricerca e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'incarico.
14. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.
15. I dati personali trasmessi dai/dalle candidati/e con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'incarico in questione.

Art. 9 - Divieto di cumulo, incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di

finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Non sono altresì compatibili con la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22, della Legge 240/2010, di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010 e la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.

2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
3. In caso di richiesta di altri incarichi si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico Tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'ulteriore incarico con le attività di ricerca. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

Art. 10 - Risoluzione del rapporto

1. La cessazione del rapporto è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, qualora il titolare dell'incarico:
 - a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività oggetto dell'incarico;
 - b) sospenda ingiustificatamente l'attività oggetto dell'incarico per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) ometta ingiustificatamente di assolvere gli specifici compiti contemplati dal bando ovvero incorra in ripetute e gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;



- d) incorra in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 22-ter della Legge 240/2010.
5. Il Dipartimento è legittimato a recedere dal contratto con effetto immediato se la sospensione del rapporto contrattuale conseguente alla malattia o all'infortunio del titolare dell'incarico di ricerca si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto stabilita dal contratto.
 6. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio del Dipartimento che ha deliberato in ordine al conferimento dell'incarico.
 7. Il titolare dell'incarico può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Direttore di Dipartimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato

Art. 11 - Pubblicità

1. Il bando relativo alla presente procedura selettiva sarà pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila nonché sul sito internet:
 - dell'Ateneo (<http://www.univaq.it/section.php?id=766>);
 - del MIUR (<http://bandi.miur.it>);
 - dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>).

Art. 12 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominata responsabile del procedimento la Segretaria Amministrativo-Contabile del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, (Recapiti: Tel.: 0862-433012; email: rossella.rotes@univaq.it).

Art. 13 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DSFC
Dipartimento
di Scienze Fisiche
e Chimiche

L'Aquila, 21/10/2026

Data pubblicazione: 26/10/2026

Data scadenza: 26/11/2026

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Luca LOZZI)
f.to Luca Lozzi

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”